

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **29/1978** (ECLI:IT:COST:1978:29)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **OGGIONI**

Camera di Consiglio del **09/03/1978**; Decisione del **05/04/1978**

Deposito del **12/04/1978**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16156**

Atti decisi:

N. 29

ORDINANZA 5 APRILE 1978

Deposito in cancelleria: 12 aprile 1978.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 109 del 19 aprile 1978.

Pres. ROSSI - Rel. OGGIONI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo e terzo comma, del d.l. 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge 14 agosto 1974, n. 355 (benefici combattentistici), promosso

con ordinanza emessa il 21 maggio 1975 dal TAR per il Lazio sul ricorso di Carraro Moda Antonio contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.

Visto l'atto di costituzione di Carraro Moda, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, in relazione agli artt. 4 e 13 Cost., questione di legittimità dell'art. 6, secondo e terzo comma, del d.l. 8 luglio 1974, n. 261, nel testo introdotto con l'art. 1 della legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355, che fa divieto al personale collocato a riposo con i benefici combattentistici di assumere impieghi o incarichi presso lo Stato e gli enti pubblici in genere, e conseguentemente dispone la cessazione obbligatoria degli incarichi stessi comunque già attribuiti.

Considerato che, successivamente alla pronuncia della suindicata ordinanza di rimessione, la medesima questione, in riferimento agli stessi parametri, è stata decisa con la sentenza di questa Corte n. 194 del 1976, e dichiarata infondata; che le argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione sono già state esaminate nella motivazione della citata sentenza, e non sono stati prospettati profili nuovi; che pertanto non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo e terzo comma, del d.l. 8 luglio 1974, n. 261, sostituito con l'art. 1 della legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355, promossa dal tribunale amministrativo del Lazio con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 4 e 13 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.